



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIAI, D’ALIA, SOLIANI, BOLDI, PINZGER, DI GIOVAN PAOLO, PETERLINI, FOSSON, SANTINI, CARUSO e CHIAROMONTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2009**

Modifica all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  
in materia di agevolazioni fiscali alle associazioni musicali

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 16 dicembre 1991, n. 398, ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), oltre che rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le agevolazioni e le semplificazioni anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro ed alle *pro loco*, ampliando così i limiti precedentemente stabiliti.

Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, è stato esteso alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal

comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della citata legge n. 398 del 1991, la possibilità di semplificare le modalità di certificazione dei corrispettivi.

Il presente disegno di legge intende determinare anche per le associazioni musicali un eguale trattamento poiché è difficile comprendere come alcune «agevolazioni» possano valere per le *pro loco*, per le associazioni dilettantistiche sportive e non per le associazioni musicali, che sono quelle che nel loro insieme, all'interno delle comunità locali e dei piccoli centri, favoriscono la visibilità degli stessi e contribuiscono, attraverso il loro personale volontario, alla conoscenza della musica e delle tradizioni locali.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle associazioni musicali e alle associazioni musicali di derivazione popolare».

